

Roma, 28 marzo 2013

A TUTTE LE STRUTTURE

Prot. DPMDG23/SP/fdv

Loro Sedi

Oggetto: Misure di sostegno alla genitorialità – Aggiornamenti.

Carissime/i,

con riferimento alla circolare DPMDG6/SP/fdv del 14 gennaio u.s. descrittiva della misura del congedo obbligatorio di paternità e dei voucher di sostegno alla genitorialità introdotti, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dalla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (commi 24-26 Art. 4 della Legge n°92/2012) provvediamo a fornire i dovuti aggiornamenti.

La Legge 92/2012 ha istituito, per i padri lavoratori dipendenti un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, quest'ultimi alternativi al congedo di maternità della madre-lavoratrice, retribuiti al 100% dall'Inps, da fruire e non oltre il quinto mese di vita del bambino,.

Lo scorso 13 febbraio 2013, con la pubblicazione sulla G.U. n° 37, è entrato in vigore il Decreto del 22 dicembre 2012 (di cui vi abbiamo dato notizia nella richiamata circolare) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che alleghiamo nuovamente (v. allegato 1), che definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del suddetto congedo di paternità, a cui è seguita la circolare operativa Inps n. 40 del 14 marzo 2013 (v. allegato 2).

La circolare Inps 40/2013, nel fornire istruzioni operative rispetto alle modalità, tempi e comunicazione al datore di lavoro di utilizzo da parte dei padri lavoratori del congedo in esame, ribadisce, tra l'altro, quanto già chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 8629 del 20 febbraio 2013 (v. allegato n° 3), ossia che le nuove disposizioni sul congedo obbligatorio e facoltativo di paternità non sono applicabili ai pubblici dipendenti fino all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ragione per cui per i dipendenti pubblici resta valido esclusivamente quanto già previsto dal Decreto legislativo n° 151/2001 in materia di "Tutela della paternità e maternità" e dai CCNL di comparto pubblico. La circolare chiarisce, inoltre, che per i congedi oggetto di analisi spetta sia l'assegno al nucleo familiare sia la contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda invece la fruizione dei voucher per la genitorialità, riconosciuti ai sensi della richiamata L. 92/2012, alle sole madri lavoratrici "per l'acquisto di servizi di baby sitting o sotto forma di contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati", Vi informiamo che è di oggi la circolare Inps n° 48 con la quale l'Istituto fornisce indicazioni specifiche in merito alle modalità di fruizione (v. allegato 4).

In particolare la circolare odierna ricorda che il beneficio in esame di 300 euro mensili è utilizzabile dalla sola madre lavoratrice negli 11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità e in alternativa al congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi. Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già in parte usufruito del medesimo congedo ed è rivolto anche alle madri adottive o affidatarie sia dipendenti, sia iscritte alla Gestione Separata (in quest'ultimo caso è opportuno precisare che il beneficio è usufruibile per un periodo massimo di tre mesi ai sensi di Legge) anche con contratti di lavoro part-time (che implica la relativa riparametrazione del beneficio in funzione dell'effettiva entità della propria prestazione lavorativa) nonché in caso di più figli o gravidanza gemellare con relativa presentazione di singole domande. Essendo il beneficio legato alla disponibilità di

giornate di congedo parentale in capo alla madre l'Istituto ricorda che in caso di controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti o iscritti alla Gestione Separata le sedi preposte sono rispettivamente il Comitato provinciale Inps o il Comitato Amministratore del Fondo Gestione Separata Inps.

Il contributo di 300 euro mensili, in caso di fruizione della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia, è erogato sottoforma di pagamento diretto alla struttura prescelta tra quelle presenti e a loro volta accreditate in un apposito elenco gestito annualmente dall'Inps che ne cura, nei tre anni della sperimentazione, la pubblicazione tramite bando sul proprio sito istituzionale.

In caso di servizi di baby sitting si prevede invece che il suddetto contributo sia erogato sottoforma di voucher attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 Legge 276/2003 e succ. integrazioni) disponibili presso le sedi provinciali Inps di competenza territoriale.

La circolare n°40 rende noto altresì che la richiesta del contributo potrà avvenire solo dietro presentazione della domanda on line tramite PIN e il beneficio sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria definita tenendo conto dell'ISEE e dunque con un ordine di priorità per i nuclei familiari con valori ISEE inferiori e in caso di parità secondo l'ordine di arrivo.

Spetta all'INPS mediante proprio messaggio comunicare la pubblicazione del bando per l'accesso operativo al contributo e relative modalità e tempi di presentazione della domanda attraverso il proprio sito web www.inps.it.

Come Cisl ribadiamo l'impegno a mantenere alta l'attenzione sui temi della tutela della genitorialità e dell'armonizzazione tempi di vita-tempi di lavoro nell'azione contrattuale con particolare riferimento allo sviluppo della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale anche nell'ottica di agevolare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi delle suddette azioni descritte.

Un caro saluto

Il Segretario Confederale

Liliana Ocmin